



SENTENZA n° 3/10

IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

composto da :

Ermanno de Francisco	Presidente f.f.
Eugenio Mele	Componente
Michele Corradino	Componente Relatore

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento in grado di appello promosso dalla Procura Federale avverso la sentenza del Giudice Sportivo 27 gennaio 2010, n.3, nei confronti del licenziato Re Felice.

FATTO

Con decisione del 18 luglio 2009 il Collegio dei Commissari Sportivi del "29° Rally di San Martino di Castrozza e Primiero", sulla base della relazione con la quale l'Addetto ai rapporti con i concorrenti denunciava il licenziato Re Felice per averlo insultato pesantemente, sentito il concorrente denunciato, decideva di applicare la sanzione dell'ammenda di euro 1.000, per violazione degli artt. 26 e 29 titolo IV del Regolamento sportivo della CSA. Il Collegio, inoltre, segnalava alla Procura Federale, per il deferimento al Giudice Sportivo, il comportamento del sig. Re Felice, il quale, in chiusura di audizione, aveva posto in essere una condotta che, secondo i Commissari Sportivi, implicherebbe una millanteria di credito presso il Presidente dell'ACI.

La Procura Federale, con atto del 27 novembre 2009, ha deferito al Giudice Sportivo il concorrente/conducente Felice Re per violazione dell'art. 7-ter lett. E) e lett. A) del R.N.S., assumendo che il predetto, nel corso del 29° Rally Internazionale di S. Martino di Castrozza, avrebbe apostrofato con pesanti insulti l'addetto alle relazioni con i concorrenti e millantato credito presso il Presidente dell'ACI.

Con sentenza n. 3/10 il Giudice Sportivo ha dichiarato non doversi procedere contro l'incolpato per violazione di cui all'art 7-ter let. E), per definitività della sanzione inflitta dai Commissari Sportivi; per quanto riguarda, invece, la lettera A) del citato articolo 7-ter, ha assolto lo stesso perché il fatto non costituisce illecito disciplinare.

In particolare, il Giudice Sportivo ha dichiarato che, quanto alle ingiurie, l'incolpato debba essere prosciolto, perché all'esercizio dell'azione disciplinare osta l'avvenuta applicazione da parte del Collegio dei Commissari della sola sanzione dell'ammenda. Richiama, a tal fine, il disposto dall'art. 170-bis, comma 1, lett. L), ai sensi del quale i Commissari possono chiedere alla Procura Federale il deferimento al Giudice Sportivo del concorrente soltanto se a suo carico hanno adottato il provvedimento dell'esclusione.



Avverso siffatta decisione reiettiva è stato proposto l'odierno appello della Procura Federale.

In particolare, l'odierno gravame censura la sentenza appellata nella parte in cui essa afferma che la Procura incontrerebbe un limite alle proprie iniziative, quando il Collegio dei Commissari Sportivi provvedendo sul caso abbia ritenuto adeguata e applicato una sanzione minore della esclusione dalla competizione, ossia minore della massima sanzione disponibile in quella sede.

L'appellante richiama l'art. 154, comma 3, del R.N.S. che attribuisce alla Procura Federale il potere di "indagare su tutte le infrazioni a norme e regolamenti commesse durante e al di fuori delle manifestazioni sportive".

L'appellante rinviene un ulteriore argomento a sostegno del proprio potere di iniziativa nella circostanza che che nell'ipotesi in cui il Collegio dei Commissari segnali alla Procura un licenziato per "gli ulteriori provvedimenti", la stessa Procura non è tenuta a deferire il licenziato, ben potendo archivarne la posizione. Di conseguenza, secondo l'appellante, sarebbe illogico escludere il potere della Procura di deferire il licenziato per l'applicazione di una sanzione più grave, anche nell'ipotesi in cui il Collegio non ritenga che il licenziato meriti ulteriori sanzioni.

A sostegno delle argomentazioni svolte l'appellante richiama, da ultimo, la sentenza n. 18/09 di questo T.N.A.

DIRITTO

L'appello è infondato

Le censure proposte investono, sostanzialmente, la valutazione dell'estensione dei poteri della Procura Federale e, quindi, la possibilità per la stessa di deferire al Giudice Sportivo un licenziato già sanzionato dal Collegio dei Commissari con un'ammenda.

Orbene, l'art. 170-bis lett. L), del R.N.S. stabilisce che: "I Commissari Sportivi possono richiedere alla Procura Federale il deferimento del concorrente e/o del conduttore al Giudice Sportivo soltanto se a loro carico hanno adottato il provvedimento dell'esclusione".

L'avverbio "soltanto", ivi contenuto, non può essere oggetto di un'esegesi sostanzialmente abrogatrice: se i Commissari Sportivi adottano una sanzione inferiore a quella massima - l'esclusione dalla classifica - detto avverbio significa che la vicenda si chiude (in primo grado, ovviamente) con la decisione dei Commissari, avendo questi ultimi ritenuto che al "fatto" sottoposto alla loro cognizione sia adeguata una sanzione rientrante nella loro potestà sanzionatoria.

Se, invece, adottano la sanzione massima di cui dispongono, essi (ma "soltanto" in tal caso) "possono richiedere alla Procura Federale il deferimento del concorrente al Giudice Sportivo".

Si evince dal sistema che la richiesta di deferimento è il risultato di una valutazione di tale gravità del "fatto" conosciuto dai Commissari Sportivi, da richiedere, a loro avviso, una ulteriore cognizione di quel "fatto" da parte del Giudice Sportivo (ossia dell'organo di



giustizia sportiva di primo grado munito di competenza generale e, conseguentemente, di potestà sanzionatoria non limitata) ai fini, evidentemente, dell'eventuale applicazione di ulteriori sanzioni che - cumulativamente considerate con quella dell'esclusione già applicata dai Commissari Sportivi - risultino, globalmente, adeguate alla gravità del "fatto" esaminato. Nel caso in esame, invece, il Collegio dei Commissari ha applicato nei confronti del licenziato Re Felice la sanzione dell'ammenda, ossia una sanzione inferiore a quella della esclusione dalla competizione.

La tesi della presunta incongruità rilevata dall'appellante nelle motivazioni della decisione impugnata, per cui nel caso di proposta da parte del Collegio dei Commissari di deferimento al Giudice Sportivo per l'applicazione di ulteriori e più gravi sanzioni la Procura Federale potrebbe determinarsi per l'archiviazione, mentre la stessa incontrerebbe un limite alle proprie iniziative dall'eventuale sanzione meno grave applicata dal collegio, è contraddetta dalla seguenti considerazioni.

Non vi è dubbio che la Procura Federale, destinataria della richiesta di deferimento formulata dai Commissari Sportivi, non sia tenuta a procedere in conformità della richiesta; ma ciò non significa che possa prescindere da tale richiesta, deferendo al Giudice Sportivo la cognizione di fatti già conosciuti dai Commissari Sportivi, anche al di fuori dei presupposti procedurali indicati dalla succitata lett. L), se non altro perché, ove ciò si opinasse, detta previsione normativa sarebbe del tutto "inutiliter data".

Ma, al di là di tale argomento letterale, ve ne è un altro di assai maggiore rilievo sistematico. Il principio generalissimo del "ne bis in idem" è basilare corollario, in ogni sistema sanzionatorio, del principio di legalità e, in ultima analisi, delle esigenze di certezza e di civiltà giuridica legate alla sanzionabilità di ogni fatto illecito.

Esso impone che nessuno sia sanzionato più di una volta per il medesimo fatto: purchè, ovviamente, la relativa cognizione sia stata interamente esercitata (rectius: esercitabile) dal primo giudice, secondo l'esclusiva valutazione di quello stesso giudice.

Orbene, una corretta esegesi del sistema espresso dalle norme in questione (artt. 154-bis, 170-bis e 181 del R.N.S.) non può non essere svolta in piena coerenza e in puntuale attuazione del principio del "ne bis in idem".

Tale principio, invero, da un lato sarebbe violato ove si ammettesse che la Procura Federale possa, per propria esclusiva iniziativa, deferire al Giudice Sportivo la cognizione degli stessi fatti di cui abbia già conosciuto il Collegio dei Commissari Sportivi; mentre sarebbe, invece, pienamente rispettato allorchè si postuli che il potere di deferimento al Giudice Sportivo possa essere discrezionalmente esercitato dalla Procura Federale, pur dopo una decisione dei Commissari, ma "soltanto" allorchè questi ultimi abbiano reso una pronuncia di condanna, applicando la massima sanzione a loro disposizione e abbiano formulato richiesta di deferimento.

Con ciò, in sostanza, essi danno atto del loro convincimento di sussistenza del fatto e dell'insufficienza, rispetto alla sua gravità, delle sanzioni applicabili da parte loro.

Sicchè l'ulteriore cognizione dello stesso fatto da parte del Giudice Sportivo, lungi dal costituire una violazione del "ne bis in idem", si configura, in tal caso, come una prosecuzione della stessa attività già svolta dai Commissari Sportivi, al fine dell'eventuale "integrazione" delle sanzioni da questi applicate nella massima misura per loro disponibile.



Si tratta, in effetti, di un necessario coordinamento esegetico tra il principio del “ne bis in idem” e l’articolazione della giustizia sportiva di primo grado tra più organismi decidenti, non tutti peraltro muniti degli stessi poteri sanzionatori.

Non vi è dubbio che - in generale - come rileva l’appellante, i poteri di indagine della Procura siano atipici e svincolati da specifiche iniziative o richieste di altri organi o soggetti dell’ordinamento sportivo: infatti, ai sensi dell’art 154 bis “La Procura Federale, su segnalazione dei Collegi dei Commissari Sportivi e dei titolari di licenza sportiva ACI-CSAI o d’ufficio può compiere indagini preliminari a conclusione delle quali disporre il deferimento al Giudice Sportivo oppure provvede all’archiviazione”.

Nondimeno, allorchè si tratti di fatti che già hanno costituito oggetto di cognizione ad opera di un organo di giustizia sportiva di primo grado, tale affermazione di generale potestà inquisitoria della Procura Federale trova necessariamente un limite nel principio del “ne bis in idem” adeguatamente e positivamente espresso nell’art. 170-bis, lett. L).

Sicchè, limitatamente ai fatti di cui abbia già conosciuto il collegio dei Commissari Sportivi, i poteri inquisitori della Procura Federale non potranno esercitarsi al di fuori di quanto previsto dalla citata disposizione.

Diversamente opinando, peraltro, non avrebbe alcun senso la previsione di un potere di impugnazione quale quello previsto dall’art. 181, 2° comma, del R.N.S., a tenore del quale la Procura Federale può sempre, d’ufficio o su richiesta del Presidente della CSAI, esercitare il potere d’impugnazione sui provvedimenti degli organi di giustizia di primo grado, entro il termine di 60 giorni dal momento della ricezione del provvedimento impugnato.

Se alla Procura Federale, in violazione del “ne bis in idem”, fosse consentito di procedere d’ufficio in ogni tempo, anche per fatti già decisi dai Commissari Sportivi, il decorso del termine decadenziale di cui all’art. 181 non implicherebbe alcuna concreta preclusione; sicchè lo stesso potere d’impugnazione si ridurrebbe, in sostanza, ad una mera facoltà, esercitabile in via meramente alternativa alla riapertura di una nuova inchiesta, con potenziale deferimento finale al Giudice Sportivo.

L’evidente assurdità di tale corollario (sia per il contrasto con i ricordati principi, sia per la loro incompatibilità logica con il sistema espresso dai citati artt. 170-bis e 181 R.N.S.), dimostra, ancora una volta, che non può indulgersi alla prospettazione esegetica sottesa all’appello in esame, ossia all’assunto di indipendenza tra il contenuto della pronuncia resa, “de eadem re”, dai Commissari Sportivi e il generale potere di inquisizione della Procura Federale, ex art 154-bis R.N.S.

Alla luce di quanto sinora chiarito risulta, pertanto, incongruente il richiamo della decisione n.18/09 di questo T.N.A. fatto dall’appellante a sostegno delle proprie argomentazioni.

Tale sentenza si riferisce, infatti, proprio all’ipotesi di proposta alla Procura per il deferimento al Giudice Sportivo di un soggetto già condannato dal Collegio dei Commissari con la sanzione dell’esclusione, ossia con la pena massima consentita che, ai sensi dell’art. 170-bis, lett.L), come si è ampiamente esplicitato, consente di chiedere al Giudice Sportivo un’eventuale integrazione di pena (che in quel caso è stata applicata in appello da questo T.N.A.).

M

Ciò chiarito in linea di diritto, resterebbe da verificare se, in punto di fatto, ciò di cui abbiano conosciuto i Commissari Sportivi con la loro decisione n. 18/09 sia effettivamente conforme a quanto successivamente portato dalla Procura Federale davanti al Giudice Sportivo.

Dato che l'ultimo comma dell'art 154-bis attribuisce alla Procura Federale il potere di riaprire le indagini, a seguito di specifica istanza o d'ufficio, per la sopravvenienza di fatti nuovi, avrebbe in ipotesi potuto sostenersi che la segnalazione da parte dei Commissari alla Procura Federale, per l'eventuale deferimento al Giudice Sportivo, si riferisse esclusivamente al fatto verificatosi in sede di audizione, ossia il millantato credito nei confronti del Presidente dell'ACI, non sanzionato dagli stessi Commissari.

Senonchè tale previsione è da coordinare con quella dell'art. 170-bis, lett. L), 2° comma, a tenore della quale – in deroga al già ampiamente esaminato 1° comma dell'art 170-bis, lett. L) – “Il provvedimento dell'esclusione non è richiesto per i deferimenti conseguenti ai fatti accaduti dopo che le classifiche sono divenute definitive”.

Nel caso di specie, dunque, le suddette norme (art. 154-bis, ultimo comma, e 170-bis, lett.L), 2° comma) non potrebbero comunque applicarsi a fatti che sembrano essersi verificati “in sede di audizione” e, perciò, prima della decisione dei Commissari Sportivi: ossia prima che la classifica di gara divenisse definitiva.

Ma, anche a voler prescindere da ciò, è comunque dirimente – nella specie – il rilievo che sul comportamento in questione si è già espresso il Giudice Sportivo, ritenendolo non sanzionabile disciplinarmente, in quanto la spendita del nome del Presidente dell'ACI è stata fatta dal licenziato Re Felice dopo che la decisione sanzionatoria era stata assunta e si configura, pertanto, come espressione di mero disappunto.

Né, peraltro, tale affermazione del Giudice Sportivo è stata specificamente contestata nell'atto di appello in trattazione.


Ciò, secondo il principio “tanto devolutum quantum appellatum”, preclude in radice a questo T.N.A ogni diversa valutazione rispetto a quanto asserito sul punto dal Giudice Sportivo nella sentenza impugnata, essendosi ormai formato sul punto il c.d. giudicato interno.

P.Q.M.

il Tribunale nazionale d'appello, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.


Così deciso in Roma il 23 giugno 2010

IL PRESIDENTE F.F.



(Con. Ermanno de FRANCISCO)

L'ESTENSORE



(Con Michele CORRADINO)

Publicata mediante deposito in Segreteria il 10/14/10

